

IN SOSTEGNO

Delle nullità prodotte da' fratelli Pic-
colo Ghirardi.



*Arena, pulvis, pennæ avium varias vices edentium, mino-
re nigro, quam qui alienas hereditates ambiunt.*

Plutarch. tract. de amore prolis.



IO produffo col dovuto offequio le nullità di un decreto della G. C. della Vicaria ordinante, che in virtù del testamento di D. Gemaro Ghirardi si desse il preambolo a D. Costanza Finella dilui vedova, e a D. Eufraffa Ghirardi sua sorella: e si sommettessero a cognizione giudiziaria le contraddizioni de' fratelli Piccolo Ghirardi nipoti del testatore, che io difendo. Le quali nullità riduconsi a due punti principali, cioè che il testamento esibito sia supposto; e che, se tale non fosse, sia nullo; e che debbasi conseguentemente succedere *ab intestato*. Esposi al Sacro Consiglio, ove si è agitata la causa a relazione del dotto Giudice D. Basilio Palmieri Commissaria le ragioni, che sostengono le nullità, ed ebbi l'onorato comando di metterle in iscritto. Soddisdì al comando, lasciando addietro il fatto stato minutamente discusso in ruota.

A. 2

Ca-

Capitolo primo.

Il testamento esibito è supposto .

L'Esperienza, che sola il vero ne addita, fece vedere a que' primi sapienti dell' antichità, la cui prudenza ne regge ancora, che non ci ha carta al mondo tanto soggetta ad essere supposta e scambiata, quanto sono i testamenti. Il gran numero di coloro, che alle sostanze altrui hanno in ogni età fissi gli occhi e volte le mani: e'l grande e vicino lucro, che da un falso testamento può provenirne, sono state le cagioni produttrici di quante furon fatte falsità e supposizioni. Per le quali è soventi volte avvenuto, che coloro, i quali la natura e'l sangue e'l voto de' genitori chiamavano al godimento de' beni, se ne fian miseramente veduti per una supposta scrittura privati. Di che gravissimi mali seguivano, e gran turbamento nella vita civile. Ad andare incontro a questa peste, che avea la maggior gente occupata, e a diradicarne i semi, per quanto era possibile, cospirarono a Roma le pubbliche cure e le private. Quindi tante ordinazioni furon fatte, tante formole stabilite, tante solennità prescritte, dalla esatta ed intera osservanza delle quali unicamente pendea la validità de' testamenti: e quindi ancora tante pene a' falsatori di quelli minacciate. La provvidenza che nelle umane cose può averfi, suggerì a quel savio popolo, niun modo poterfi trovare più efficace e valevole a fare intera fede negli animi altrui della verità

rità e identità di alcun testamento , e a dimostrarlo illibato e lontano dagli attentati della fraude, se non che quel concorso di tutte quelle osservanze, le quali come parti costitutive erano onninamente richieste a farlo valido : osservanze , che secondoche Giustini- niano dice (1), furono il risultato di molte vigilie e di lunghissime cure . Ed esse erano tante , e tanto diverse , che faceano la maniera di ordinare i testa- menti oltre ad ogni credere intralciata e difficile . E quantunque sia vero, ch' esse fossero tali , tali e- rano non però richieste , *ne quid falsitatis incurrat ne' testamenti* , al quale unico fine attribuisce Giu- stiniano la cagione della loro introduzione (2) . Ed a questo proposito il ~~terribile~~ Desiderio E- raldo disse : *Leges , quae homini e vivis excen- denti , rerum ab eorum dominio ad alios transcur- rium , dispositionem inducere , certas veluti formulas excogitarunt , quae totidem essent cautiones adversus fraudes , quae morientium infirmitati insidiantur ; au- eorum voluntatem mentientes , bona eorumdem inro- dunt , spoliatis heredibus sanguinis , quibus a lege de- ferebantur* (3) .

Nè con tutte queste provvidenze e sottilità tennero gli Imperadori essersi in sì fatto modo ovviato alle fraudi, che la occhiuta callidità non sapesse aprirli delle nuo- ve vie per penetrarci : e henc lo testimonia Franze-

A 3

(1) E. 35. C. de inoff. testam.

(2) In l. 32. C. de fideic.

(3) *Res. & quest. jur. quotid. lib. 1. cap. XVII*
num. 1.

fca Cennano, dicendo; *sed ne hoc quidem satis esse
 ad obstruendas fraudum vias Imperatores putaverunt* (1).
 Per la qual cosa inchina mai sempre la giurisprudenza
 a sospicarsi della verità de' testamenti, quando essi
 non portan seco di quelle convincenti pruove di genui-
 tà e d'interessa, che l'animo ne rimanga pienamente
 persuaso, e ogni sospetto resti bandito. E se io non temessi
 di recar noja colla lunghezza, potrei altresì addurre in
 mezzo i giudizi dubbj, che ne han formati gli uomini di
 ogni età, avvertiti in ciò dalle leggi stesse, e da' fatti,
 che a quelle leggi diedero cagione. Ma tutti gli altri omettendo,
 quello non voglio lasciare addietro, che lo stesso Eracle ne ha
 formato, e con molta grazia e virtù aprollo, così dicendo:
*Si quos autem celebres falsi artifices habuit antiquitas,
 que sequuta sunt secula non minus insignes habuerunt;
 habuit, & habet nostra aetas, cum tempus semper
 aliquid adiciat, nisi, atque aetas parentum peior
 avis euliet nos nequiores, man datusque progeniem
 vitiosiorum. Nec sane desunt etiamnum hodie Diophan-
 ti, & prisca Emiseni, imitari chirographa, quae cum-
 que viderint, docti, quod magno miserorum hominum,
 quorum opes sceleratis bisca fraudibus eversa sunt, dan-
 ne fide nimis compertum est* (2).

Se d'altro parlo si trascorressero gli atti del nostro
 Sacro Consiglio, che la più esatta storia delle avvenute
 cose, ed i più fedeli tratti dell'operata prudenza contengono,
 vi si troverebbero degli esempi di testamenti falsi in luogo
 de' veri supposti, e vedreb-
 besi

(1) Nel lib. IX. de' comment. al gius civile cap. II.

(2) Nel luogo citato nel num. XVII.

befi nel tempo medefimo con quanto buon fenfo; e con che grande accorgimento abbia quefto gran Tribunale proceduto non pure in cafi di pruove chiare, ma anche per leggieri fofpetti di falfità. Narra il Reggente Scipione Rovito (1), efferè nato dubbio della identità del teftamento di Zenobia Cicinetti Marchefa di Carpinone, folo perchè era ftato due dì in mano di un frate minore, che cavandofelo del manicone, lo diede nell' atto di folennizarlo alla teftatrice: e febbene coloro, che il teftamento difendevano, aveffer dimoftrato, che cotefto frate aveffe avuto grado diftinto fra' fuoi, e riputazione di onefta perfona nel pubblico, onde volean prendere argomento, che in lui non cadean fofpetti di averlo falfato, ~~ciò nondimeno non valfe ad ecludere i giufti dubbj~~, ch' entrarono negli animi de' miniſtri intorno alla identità fua. E quindi il Sacro Configlio, difcuſſa con pienezza di voti a ruote giunte la caufa, con profondo giudizio eſtimò di non poter ſentenziare in favore del teftamento, e con eſpediente economico, ſecondo il coſtume di que' tempi, compoſe la caufa. Alla qual deciſion fare lo fece preponderare ancora l' eſſempio memorato da Burgos di Pace (2) del teftamento di un foldato, in vece del quale la ſua fantefca ne avea ſuppoſto un' altro a volontà fua. E il noſtro Matteo de Afflictis (3) teſtimonia, avere il Sacro Configlio avuto per ſuppoſto il teftamento di Martino Marziale per queſta ragione ſola, che avendo

A 4 il

(1) Nella *decif. XCV.*

(2) *In l. 3. Tanti p. 2. concluf. 4. num. 1166.*

(3) *Decif. CXLIII.*

il notaio cavata fuori la scrittura del testamento, e dimandato il testatore, se voleva, che quello il suo testamento fosse, a cui quegli rispose *missus si*, poteva essere avvenuto, che il notaio ne avesse supposto un'altro. E quantunque la cosa non si fosse ridotta, che ad un sospetto, si decise nondimeno contra del testamento, tanto poco bastando a metterne in dubbio la identità. De' quali esempi io ometto di più addurne, per servire alla brevità.

Il grandissimo pericolo, che corrono le scritture de' testamenti di essere falsate, o con altre scambiate, il sospetto, in cui le leggi ne sono, il giudizio dubbio, che ne han formato gli uomini, che ci han preceduto, e gli esempi, che ne ha conservati la storia, ci riducono nelle angustie di un punto, ove la necessità ci costringe a non dover giammai giudicare vero un testamento, se non ci abbian di prove sì manifeste e concludenti, che determinino e convincano l'animo, spargendolo di quel chiaro lume, che diceasi certezza e persuasione. Le quali luminose prove non nascono da altra parte, se non solamente da quell'attestato esteriore, e da quelle esterne solennità, che della interiore scrittura facciano certissima fede, e da ogni attentato di fraude la dimostrino lontana. Su di questa unica base è appoggiata tutta la fede del testamento; e quindi proviene, che il giureconsulto Paolo diceva: *ut exteriore scriptura fidei interiori servent* (1). Dipendendo adunque da questo attestato la fede del testamento, ed operando esso solo, che

al-

(1) *Lib. V. sent. ad l. Cornel. testamentar.*

alcuna scrittura dicasi e sia testamento, allora potrà dirsi vero, quando questo attestato il dimostri tale. Lo quale attestato ne' presenti nostri costumi de' risul-
tare dal notajo e da' testimonj.

Venendo ora alla causa nostra, veggiamo qual pruova, e qual fede dalle esterne solennità della esibita scrittura possa nascere; onde rimangano gli animi de' Giudici convinti, quella esser d'essa, che la volontà di D. Gennaro Ghirardi contenga. Il notajo Mattia Lapati, che intervenne a mettere in iscritto l'atto della chiusura, e della consegna, attesta nell'atto stesso, che il testamento, ch'egli avea chiuso, era *scriptum a parte interiori mea propria manu, & postilato de propria manu dicti testatoris*. Dal quale attestato segue, che non ci avea intitolamento di carattere alieno, non giunte, non cassature. Nel testamento esibito si leggono due capitoli interi, i quali non sono nè di carattere del notajo, nè del Ghirardi: ci si veggono delle molte giunte: delle postille di alieno carattere, e delle moltissime cassature. Tanto è dunque lontano, che la esibita scrittura sia quella, della quale parla il notajo, che ogni altra può tosto de' dirsi. Aggiungasi, che il notajo attesta di aver chiuso un testamento, senza più. La qual cosa così semplice e generalmente detta, dinota un testamento scritto secondo la comune forma, cioè per tutta la estensione della carta, giusta la maniera derivata da' romani, ed usata inalterabilmente fra noi. Ora la scrittura esibita vedesi distesa in una sola metà della carta alla maniera, che dicesi spagnuola. La quale stranissima novità non ha ragione niuna, ed è contraddetta dall'attestazione del notajo. A questo notajo adunque, se noi

noi vogliamo rimetterci, e quello avere per vero, che egli esser vero attesta, troveremo il testamento non esser quello, del quale egli parla: e se di sua fede vogliamo entrare in dubbio ed in sospetto, allora per altro verso non ci avrà testamento, quella fede mancando, su cui de' reggere.

Nè questi sono que' soli argomenti, onde la supposizione del testamento si desuma, poichè a questi ne va aggiunto un' altro non meno chiaro ed efficace a dimostrarla di quello, che questi siano. Ed esso è questo. I testimonj nelle loro sottoscrizioni dicono di aver suggellato il testamento con suggelli: anzi ciascun dice di averlo suggellato con proprio suggello. Se questo fatto non si trovasse vero, che diremmo, che debba farsi del testamento? Ardirebbe alcuno a sostenere, esser vero quel testamento, che vien distrutto da quella fede, sulla quale de' reggere? Nella scrittura, a cui danno il nome di testamento, non ci ha segno alcuno di suggello: e quelli, che ci sono, che patentissimi sono, sono impressioni fatte con chiavi. Come dunque sosteneremo con quella serietà, colla quale de' causa avanti al Magistrato sostenerli, che questo quel testamento sia, del quale parlano i testimonj? Nè è acconcia la risposta, che danno i miei contraddittori, che picciola cosa è, che i testimonj, usando delle chiavi, abbian detto di ~~avere usato de' suggelli~~: poichè questo non pure dimostra, i testimonj esser leggieri, che tanto basterebbe a far vacillare la fede del testamento, ma gli fa espressamente falsi, e falso conseguentemente è da riputare il testamento. Il giuriconsulto Modestino dice, che si ha per falso, ed è

reo

reo di falso, colui, che dice testimonianza falsa contr' al suo proprio suggello : *cum qui contra signum suum falsum praebeuit testimonium , poena falsa teneri pronunciatum est* (1) . Nel quale detto quello è apertamente compreso, che de' testimonj presenti avviene. Essi, a prendere la cosa secondo che dicono i contraddittori, scrissero di avere impressi con de' suggelli que' segni, che impressero con delle chiavi, e così fecero testimonianza falsa contr' a lor proprj suggelli. Sono dunque il caso della legge, cioè son rei di falso, e ne meritan pena. Quella testimonianza adunque, ch' essi fecero, è tanto falsa, che fa reo di falsità colui, che la produce. E da testimonianza, che la legge dichiara falsa, nasce la falsità di quell'atto, ch' è appoggiato ad essa. Bene e conchiudentemente dunque dico, falso essere il testamento.

Per le ragionate cose è manifesto, essere tanto lontano, che da quell'attestato esterno possa nascere alcuna fede alla interna scrittura, ch' esso anzi, operando contrario effetto, somministra degli argomenti della falsità sua tanto chiari, che vincono chiunque usa dirittamente di sua ragione. Nè altro, che nuovo indizio di falsità fa quella forma di testamento cotanto strana, e piena di brutture. Chi lontano da ogni apparente pericolo di vicina morte, e godendo sanità perfetta, come D. Gennaro godea in quel tempo, fa il suo testamento, altro non ha in animo, che di farlo tale, che non contenendo difetto, nè neo alcuno, ch' alla sua esecuzione potess' essere di ostacolo, fosse prontamente eseguito. E s'egli questo intende, e inten-

[1] L. 27. §. 1. D. de leg. Cornel. de fals.

dendolo il può, nè ci ha necessità niuna, che a fare il contrario il costringa, non ci ha ragion sufficiente a credere, che suo sia quello, ch'è contra la sua intenzione. Alla qual cosa, che i contraddittori fanno bene quanto vale, non diedero altra risposta, quando si parlò la causa, se non che questa, che avea il testatore provveduto a quelle cassature, giunte, postille, brevemente a tutta la difformità del testamento con quell'ultimo capitoletto, col quale dichiara, essere state fatte di volontà sua. E che farem noi di questo capitoletto, che provvedendo al di più del testamento, non provvede a se stesso, da ch'esso è di carattere diverso da quello del notajo, e del testatore? e non dirò io che ad esso andrebbe acconcio quello che Ovidio disse in altro proposito:

Quique aliis cavet, non cavet ipse sibi?

Si soggiugne. Il testatore nella sua sottoscrizione memora *cassature, ed aggiunte*, le quali vuole, che non abbiano ad ostare alla validità del testamento, tutto che per legge non potessero sussistere, secondo ch'egli medesimo dice. Onde vanno argomentando, essere quelle state fatte con sua scienza, e volontà. Questa difesa fa contra di loro: imperciocchè derivando da tal detto del testatore, essere lui persuaso, che quelle cassature, e giunte non erano dalle leggi permesse, ~~non~~ ragione saprebbe sostenerle come sue, quando egli voleva, che il testamento reggesse. Chi vuole il fine, de' volere i mezzi, e mezzi direttamente contrarj al fine non elegge con avvertenza, se non che un matto, il quale non può far testamento. Ma più: dell'alieno carattere, di cui è pieno il testamento, com'è de-

dere , che non avesse detto nulla quel testatore , che gli altri difetti ne numerò? e di quello intero capitoletto antecedente alla sottoscrizione, che pur doveva aver presente in scrivendo , a che si tacque? E di quella nuova forma , nella quale è scritto , come fece altissimo silenzio, quando meno dovea farlo ? Ed ultimamente, onde costa, quello, che carattere di D. Gennaro si dice che sia, essere veramente il suo?

Tal' è quella scrittura, che si è con intrepidezza presentata avanti a' Giudici gravissimi come testamento di D. Gennaro , per la quale si dimanda il pronto possesso de' beni , che a' miei clientoli appartengono . Il solo sospetto, non che la falsità patente , ch' essa possa non essere di D. Gennaro, mette gli animi in ansietà e sollecitudine ; nel quale stato io porto opinione fermissima , che il S. C. non pronunzierà per la verità di essa , contra di coloro , che quai congiunti per sangue , eredi sono per legge , ed a vantaggio di un' estranea , qual'è la vedova di D. Gennaro : anzi nella ponderazione del Tribunale confido , che se la quistione non si riducesse , che a dubbio, si starebbe per quelli nella decision del dubbio, che hanno dal canto loro la legge .

Ho dimostrato il testamento esser falso . Fingendo ora la ipotesi , che fosse vero , dimostrerò che sia nullo , perchè fatto contra le regole della legge .

Capitolo secondo.

Il testamento esibito è nullo.

IL testamento, mercè di cui il dominio de' beni si acquista, qualunque sia la sua prima origine, prende tutta la sua forza dalle leggi civili. Le quali non hanno per testamento la volontà di un cittadino, comunque dichiarata, ma quella soltanto, che in un particolar modo e rito è stata ordinata, e a quella forma ridotta, a cui hanno esse voluto, che si dovesse ridurre. Alla qual forma è di special grazia dato il potere di sollevare la volontà de' cittadini dal piano di privata e quasi di desiderio, ch' ella è, a quello assai alto di testamento, ch' è una legge, per la quale una privata persona distendendo l'impero del suo arbitrio oltre alla vita, tramandolo al tempo, in cui ella non esiste più. In questa forma adunque la sostanza del testamento è riposta, e la sua vita e'l suo spirito intanto, che ove questa forma, sola ed unica produttrice del testamento manchi, testamento concepirsi non possa, non altrimenti ripugnando, che ripugni la esistenza di un' effetto senza la cagion sua. Questa forma consiste nello adoperare alcuni requisiti, che la legge ha consecrati a ciò, per i quali soli si de' pervenire ad avere una incontrastabile certezza della volontà di colui, che il testamento fa; i quali perciò compiono il testamento. I quali requisiti chiamando la legge solennità, s' intende perchè quella volontà testamento non faccia, che
non

non vada di quelle solennità cinta, onde unicamente prende suo essere, e nome. Quindi quelle dispute, che intorno alla validità di alcun testamento si fanno, si riducono a vedere, se quella volontà sia a forma solenne ridotta, cioè se que' requisiti, e quelle solennità sieno state adoperate in ordinandolo, e quelle regole osservate, che la legge vuole, che sieno. E perciò Gajo nelle sue Istituta quindi propone doverli prendere la pruova della sua validità: *Si queramus, an valeat testamentum, in primis animadversore debemus an is, qui fecerit testamentum, habuerit testamenti factionem: deinde si habuerit, requiremus, an secundum regulas juris civilis testatus sit* (1). E' dunque ora a vedere, qual sia quella forma, e quali que' requisiti e solennità, onde si sale alla certezza della volontà di un testatore: e se sieno essi stati nel testamento di D. Genaro adoperati, per modo che possa dirsi fatto secondo la legge.

Tutte le esterne solennità del testamento si riducono alla solenne attestazione della scrittura di esso testamento. Quest'attestazione consiste nella solenne dichiarazione della scrittura, che fa il testatore, e nel vicendevole attestato de' testimoni. E poichè ciascuna di queste due cose ha il suo rito particolare, io parlerò prima di quello, secondo lo quale de' farla il testatore. Nella Novella dello Imperador Teodosio (2), traslatata poi da Giustiniano nel suo Codice, è detto così: *Ille consuetissima lege sancimus, licere per scripturam conficiendis testamentum,*

(1) L. 4. D. Qui testi fac. poss.

(2) Novell. VII.

(XVI)

si nullum scire volunt ea quae in eo scripta sunt, consignatam, vel ligatam, vel rursus clausam involutamque proferre scripturam, vel ipsius testatoris, vel cujuslibet alterius manu conscriptam, eamque rogatis testibus septem numero, civibus romanis, puberibus omnibus simul offerre signandam, & subscribendam: dum tamen testibus praesentibus suum testamentum dixerit quod offerretur, **EIQUE IPSE CORAM TESTIBUS SUA MANU IN RELIQUA PARTE TESTAMENTI SUBSCRIPSERIT**: quo facto & testibus uno eodemque die ac tempore subscribentibus, testamentum valere (1). Vuol dunque questa legge, che producendo il testatore la scrittura del testamento alla presenza de' testimoni, e dicendo loro, esser quella il suo testamento, ed, essi veggenti, di propria mano sottoscrivendola, de' offerirla loro, acciocchè anch'essi la sottoscrivano e la suggellino. Cotanto egli facendo dimostra, quella essere la volontà sua, che nella prodotta scrittura contiensi. Or non varrebbe a fare altrettanta fede, se egli, senza sottoscriverla egli, facesse la non però come sua sottoscrivere e suggellare da testimoni? Non varrebbe a farla in fatto di testamento, tutto che fosse sufficiente in ogni altra faccenda della vita. La sottoscrizione adunque del testatore dà tutta la forza al testamento come quella, che contiene in se un'approvazione piena di tutta la scrittura, ch'egli riconosce per sua. E bene tanto avverte il Donello, dicendo: *Subscriptio testatoris hoc testabitur, ipsius esse testamentum* (2): e piu spiegatamente il dice il Sicardo con que-

(1) L. 21. C. de testam.

(2) *Comment. de jur. civil. lib. VI. cap. VIII. num.*

queste parole: *Et per subscriptionem talem hoc assequatur, ut omnia scripsisse intelligatur* (1). Dalle quali cose si trae apertamente la cagione, per la quale la legge ha con tanto piene e ripetute espressioni cote-
sta sottoscrizione incalzata: *sua manu . . . subscripserit*. Questa sottoscrizione adunque opera, che quel testamento, che il testator dice, che suo sia, per suo si abbia.

Passo ora all'altra parte di questo attestato, ch'è quello de' testimoni. Chiamando i testimoni il testatore, chiede da loro, che facciano fede e rendano testimonianza a quella scrittura, ch'egli ha dimostrata loro come sua propria, ed, essi presenti, sottoscritta, e a tutto quello atto di attestazione e di dichiarazione, al quale sono stati presenti, appoggiandone all'autorità della loro fede la sussistenza: *vos testimonium perhibetote*, ch'è l'unico fine, per lo quale lo intervento loro è richiesto. A far conseguire lo quale non è atto qualunque testimonio, quelli soltanto essendo da ciò, cui onesto e grave costume adorna, e che sono di fede incorrotta. Cote-
sta testimonianza consistendo nel sottoscrivere, ch'essi fanno, il testamento, e ne' segni, che imprimonci, dell'una cosa e dell'altra dirò, cominciando dalla sottoscrizione. La legge ha stabilito, dovere i testimoni vedere il testatore sottoscrivente il testamento, compiendosi in essi, per vederlo sottoscrivere, la pienezza della fede del testamento: *dum tamen testibus praesentibus suum testamentum dixerit quod offertur, eique ipse coram testibus sua manu in reliqua parte testamenti subscripserit*. E

B

con-

(1) *Comment. in L. XXI. Cod. de testam. num. 11.*

conciòsiacofachè essi non a se debbano renderne testimonianza, ma ad altrui sì bene, ed a coloro principalmente, che debbono riputarlo legittimamente fatto, necessaria cosa è, che facciano altrui palese di averlo veduto sottoscrivere, che in questo attestarlo è propriamente posta quella fede, ch'essi debbono farne. Dalle sottoscrizioni loro adunque tanto debbesi apertamente trarre, per generare negli animi altrui la fede della presenza e vista loro a questo atto. I testimoni impertanto in sottoscrivendo, debbono onninamente dirlo. A me pare, che quello che io dico, sia nella legge, e da essa naturalmente segua, manifestandosi spontaneamente a coloro, che attenzione vi pongono. E quelli tutti veduto ve lo hanno, che hannolo voluto vedere. Per la qual cosa io de'detti loro mi varrò a dimostrarlo, salendo fino a' tempi assai remoti: e da quelli discendendo a' nostri, faronne vedere un continuato insegnamento.

Guglielmo Durando, che vivea il decimoterzo secolo, fu il primo, che si desse la utile cura di ricavare dalla legge sopradetta il modo pratico di ordinare i testamenti. Scrisse egli un libro di grandissimo uso, e ancora pieno di utili ammaestramenti, che chiamò *Speculum juris*, per lo quale crebbe in tanta stima, che dal libro fu cognominato *Speculator*, come se dicesse uomo di sottilissimo ingegno. Nel quale prescrive la forma ~~vedotte~~ delle leggi, secondo la quale da ordinar sono i testamenti, e da fare le sottoscrizioni, che come assai lunga, ometto di addurre intera, contento di rapportar solo la formola della sottoscrizione de' testimoni, la qual è questa: *Ego C. rogatus & presens, una cum omnibus infra scri-*

peis, sive supra scriptis testibus, AD OMNIA ET SINGULA in hoc presentis pagina inferiori spatio FACTA, CONTENTA ET SCRIPTA, simul presentibus & rogatis, in ipsa pagina eius utriusque A. testamenti suo mandato, manu tua in testimonium me subscripsi, & cum sigillo proprio (si proprium habes) vel sigillo infra scripti D. signavi, habere in circuli formam aquila, vel leonis. Ora intanto egli dice: in hoc presentis pagina inferiori spatio, inquanto che volea ridurre la piegatura della membrana all'antica sua forma nella quale la tavoletta contenente il nome dello crede sporgea in fuori, più lunga delle altre, e in quello eccesso di lunghezza sottoscriveano il testatore e i testimoni. Dopo le quali cose, soggiugne. *Ex his vrga solemnioribus subscriptionem capit, & vitam, & nomen testamenti in scriptis: nec aliter factum valet. Præmissa probantur in prædict. l. hac consultissima, & eodem tit. l. cum antiquitas. §. fin., & l. jubemus, & Authent. hoc non observato. Inst. eod. tit. §. postea vero usque ad §. testes ff. eod., hæredes. in fin. & l. ad testium §. signa autem, & l. penult. & supra §. proximi. versic. 3. & sequ. [1].*

Patentissima cosa è, ch' egli tanto dice del modo di scrivere, quanto è nella legge, e da essa può agevolmente trarsi. E che dic' egli altro; se non se dovere i testimoni nelle loro sottoscrizioni espressamente dire, esser essi stati presenti a ciascuna cosa fatta, contenuta, e scritta nello spazio inferiore della membrana; nel quale la sottoscrizione facendo nella presenza e vista loro il

B 2 re-

(1) *Lib. II. de instrum. edit. partic. II.*

testatore; vengano a dire, aver essi veduto sottoscrivere? La qual formola dal Durando prescritta parve, com'era, talmente uniforme, e così esprimente al vivo la legge, che fu con universale consentimento de' più avveduti giuristi ricevuta, nel nostro Foro sempre osservata, e costantemente da coloro seguita, che diritto e legal testamento volean fare. Di fatto Rolando dalla Valle richiesto da Geronimo Bozzarelli Piacentino suo grandissimo amico a volerli prescrivere la forma del testamento la più legale, lo compiacque di tanto, e quella diegli, come la migliore e più acconcia, che avea il Durando stabilita, citandone l' autor suo (1). E il dotto e avveduto Giovanni Sicardo la propone per modello della più compiuta formola [2]. A' quali possiamo aggiugnere Giovanni Brunnemanno, che chiamolla formola di piena sottoscrizione [3]. E Jacopo Menocchio ne avverte, niuno aver trattata la materia di ordinare i testamenti meglio di quello, che abbiassi fatto Rolando nel consiglio trentaseesimo [4], la qual cosa dicendo, viene a dirla del Durando, onde quella è tratta. Nel quale sentimento sono stati ancora tutti coloro, che degnamente sedenti nel nostro Foro, hanno le cause de' nostri maggiori decise, come pienamente potrebbe colui vedere negli atti del Sacro Consiglio, che ne avesse vaghezza, bastando a

me

(1) Nel consiglio XXXVI.

(2) In l. XXI. C. de testament.

(3) Comm. in l. XXII. D. qui test. fac. poss. num. VII.

(4) Presunz. II. lib. IV.

me di citare il solo Gapecelatro fra tanti illustri raccoglitori [1]. Il dottissimo Desiderio Eraldo, che la formola del Durando seppe sì bene e validamente sostenere, e difendere dalle non giuste accuse di Claudio Salmatio, ragionando di essa dice: *Habes hic formam subscribendi luculentissimam, & que jus antiquum ad virum exprimit* [2]. Per la qual cosa l'istesso da me citato Brunnemanno, che dal Durando appresa l'avea, replicò in altro luogo più spiegatamente: *Ipsi testes subscribant, & in ipsa subscriptione mentionem faciant actus & contestium* (3). E qual'è mai, mi si dica in grazia, quello atto, del quale debbono far menzione espressa i testimonj, se questo non è, eh' essi hannolo veduto sottoscrivere? Tanto perciò ne debbono affermare. Posso sbrigarne di ciò con quello, che due moderni pratici ne avvisano. Uno è Domenico Moro, il quale dice, che debba ciascun testimonio in sua sottoscrizion dire: *ho veduto sottoscrivere* [4]. L'altro è Giuseppe Battocchi, che tiene, dovere così dire i temonj: *sono testimonio rogato dal detto testatore, il quale in mia presenza ha sottoscritto il presente testamento* (5).

Tutti costoro adunque quello insegnano, che nella legge

B 3

con

(1) *Decis. XII.*

(2) *Animad. in Salam. observ. ad jus ant. & rom. cap. VIII. num. VI.*

(3) *Comment. in lib. XXI. Cod. de testam. num. VI.*

(4) *Prat. civil. tom. IV. cap. LXIII. §. 1. num. LX.*

(5) Nel notajo pratico legale *part. II. cap. IX. num. VI.*

contienli, e da essa naturalmente segue. Or se niun testamento regge, se non quello, ch'è secondo la legge: e la legge questo vuole, che ominamente si faccia; quel testamento è da riputarli nullo, nel quale tanto fatto non sia. E conciosiachè nel testamento esibito come testamento di D. Gennaro, questo manchi del tutto, converrà averlo per nullo, e niuno effetto producente.

Compiono l'attestazione i segni, che i testimonj imprimono nel testamento. La giurisprudenza ha stabilito qualmente essi debbano essere fatti. I primi Romani custodivano la loro suppellettile con de' segni, ch'essi lasciavano impressi nelle porte: e questi segni faceano con degli anelli, aventi percid delle sculture, nè altro uso, tranne questo uno, ebbero presso di loro gli anelli, come ne fa piena testimonianza Attejo Capitone appresso Macrobio, così dicendo: *Veteres non ornatus, sed signandi causa annulum secum circumferebant . . . Imprimebatur autem sculptura materiae annuli* (1). E Plauto pure ne fa fede in persona di Cleostrata, la quale avendo a slontanarsi per poco tempo di casa, e volendo lasciar custodito il suo guardaroba, ordinò a' famigli, che il suggellassero, e dessero a lei l'anello: *Obsignate cellas, referete annulum ad me* (2). In que'tempi tanto era a dire anello, quanto istrumento da segnare. Ed essendosi in processo di tempo fatti anche degli anelli ad ornato, nacque da ciò, che quelli che prima col solo nome di anelli erano indicati, si fossero detti anelli da segnare, pren-

(1) *Saturnal. lib. VII. cap. XIII.*

(2) *Casim. ast. II. scen. I. vers. I.*

prendendo nome dall' uso , per così dagli altri distinguersi, che ad ornamento servivano, i quali erano considerati come una specie tutta diversa da' primi : *Signatorius annulus ornamenti appellatione non continetur*, dice Paolo (1). E Valerio Massimo nella narrazione di Sulla perduto amatore di gloria, dice: *ut annulo, quo signatorio utebatur, insculptam illam traditionem haberet* (2). Ed altresì il dottissimo Giusto Lipsio sul luogo di Tacito: *ac vilissima utensilium annulo clausa*, dice: *Signatorium annulum intelligit, sive, ut alii appellant, sigillaricum, qui habet χαρακτήρα* (3). Questi sì fatti anelli erano la general custodia de' Romani: tutto era appo loro chiuso e conservato così: le lettere pure e le tavole de' contratti. De' quali anelli, come di suo particolar segno e distintivo, ciascun padre di famiglia era provveduto, da cui si tramandava al maggior figliuolo, come una insegna di famiglia, insieme colle chiavi, di che fa menzione Papiniano [4]. Di questi soli anelli esso i Romani valevanfi in segnando i testamenti, lo qual costume servaron mai sempre con somma religione. E lo stesso giureconsulto Ulpiano fu di avviso, non poter coloro, che i testamenti segnavano, di niuno altro istromento, se non che del solo anello precisamente valersi: *Signum autem utrum annulo tantum impressum adhibemus, an vero & si non annulo, verum alio quodam impresso: varie enim homines signant? Et magis est,*

B 4

est,

(1) *L. 74. D. de verb. signif.*(2) *Lib. VIII. cap. XIV. exempl. IV. de cupidit.*

glor.

(3) *Annal. lib. II. no. VIII.*(4) *In l. 77. D. de legat. II.*

*est, UT TANTUM ANNULO quis possit signare : dum tamen habeat χαρακτήρα, id est, formam, insculptamque signis imaginem (1). Sulla qual legge il Cujaccio, la comune e ricevuta lezione seguendo, disse : Signare autem oportet more civium romanorum ANNULO TANTUM SIGNATORIO habente sculpturam, vel maginam aliquam (2), e tante poche parole estimò essere sufficienti a dichiararla, nè in verità di più dirne era richiesto, essendo essa da se stessa chiarissima. Ma come poi vide, che l'Ottomanno, e con seco alcuni altri, senza niuna ragione, anzi con manifesta ripugnanza del netto sentimento della legge, voleano intrudere nel testo la particella: *non*, e leggere: *UT NON TANTUM ANNULO* (3), gli si scagliò contra, difendendo con gravi ragioni dal solito valor suo esposte, la lezione del testo, e queste son esse le sue parole: *Sed urgeo forsitan nimis: reprimum me si modo, & quamlibet aliam quam annuli impressionem prius concedant mihi in testamento non sufficere, nec temere adeo me in l. ad testium. Qui test. fac. poss. jubeant legere: Et magis est, ut non tantum annulo: nam diligens observatio condendorum testamentorum & multo alia scrupulosiora requirit, ut uno consentem testamentum fiat, ut in conspectu testatoris testes uno eodemque tempore coeant, ut adscribant nomen suum, ut signent annulo, non quolibet, sed eo qui habet χαρακτήρα, id est SIGNATORIO, vel ut Popifens loquitur SIGILLARICIO, nec igitur quolibet alio impresso, QUOD PROPRIE NON SIT**

COM-

(1) L. 22. D. qui test. fac. poss.

(2) Comment. in camd.

(3) l. obs. XX.

COMPARATUM SIGNANDI CAUSA (r) : ed a lui si unì pure Anneo Roberto , che con molta serietà e dottrina riprese l'Ottomanno di questo errore [2].

E quantunque il Vinnio, commentando il §. V. della Istituta *De test. ord.*, si fosse lasciato anch' egli fedurre, ed avesse alquanto inchinato alla lezione dell'Ottomanno, desideroso di porci quel: *non*, che nel testo non è; niente però di meno l'Eineccio nelle dotte sue note ne avverte della falsa lezione del Vinnio, mostrandola contraddicente a' codici, e ripugnante alle parole istesse della legge, così dicendo: *Cave aliquid mutandum, vel particulam salutarem non intrudendam existimes* in l. 22. §. 5. D. qui test. fac. poss. *Nec enim codices addicunt, nec verba: dum tamen habeat χαρακτήρα id flagitans: dantur enim annuli, qui non habent χαρακτήρα.*

Ed ecco come dalle cose dette si trae affai bene, dovere i segni ne' testamenti essere fatti con anelli, de' quali soli parla la legge, a' quali i nostri costumi hanno affai acconciamente, e con molta uniformità sostituiti i suggelli. In proposito di che pur voglio addurre una validissima difesa di essa legge fatta dal dottissimo Ludovico Caronda, la quale per la eccellenza sua ha meritato di andare raccolta fra le sceltissime cose del tesoro del gius romano [3]. Egli dunque il Caronda dice così: *Primum, qua mihi occurris in so-*
B 3 *lem-*

[1] XIV. obs. XI.

(2) 1. receps. XXI.

(3) Nel prim. tom. a. car. 754.

*lennitate testamenti difficultas, est de annulo signato-
 rio. Quibusdam enim placuit, non modo annulo, sed
 quolibet alio signo signari posse testamentum: cum ta-
 men Ulpianus, l. ad testium 22. §. 5. D. eod. ma-
 gis esse, ut tantum annulo quis possit signare, dum
 tamen habeat characteres, scripserit, G. Justinianus
 annuli tantum meminerit. Equidem mihi persuadere
 non possum, quid eos moverit; ut a Ibi G. Imp. opi-
 nione dissiderent. Rationes enim, quibus suum probare
 contentum nituntur, contra ipsos faciunt. Si enim tes-
 tibus alieno annulo, vel etiam eo, qui testatoris est,
 signare liceat, non est iis permittendum, ut alio signo
 utantur: cum ipsa omnibus unus annulus sufficiat. Vo-
 luerunt contra patris auctores, veterem signandi morem ob-
 servari, neque alio impresso signari testamentum, quam
 eo, cujus antiquissimus erat usus. Nam cum signandi
 causa reperti sint annuli, sculptaque in eis cuiusque si-
 gna, his tantum usus fuisse veteres, Plinius. aliisque ma-
 gni nominis viri testantur [1]. Sarei stato in questa
 parte più lungo di quello, che stea ben fare, se
 il dovere andare incontro a coloro, che dalle leggi
 dipartendosi, e le cose a talento stimando, la ne-
 cessità dell' anello prendono a gabbo e a derisione,
 avendola per cosa, che non si de' attendere, non mi
 avesse messo in obbligo di farlo.*

Resta far le cose, che non si possono più dubitare, doverli
 i testamenti segnare con anelli o con suggelli, con-
 ciocchè ogni altro istromento sia dalla legge difeso.
 E comecchè i segni e le impressioni tuttavia existen-

(1) Παιδαγωγ. seu. veterum. lib. II. cap. X. de te-
 stam.

ti nel testamento di D. Gerardo, ed all'occorrenza di ognuno patentissimi, sien fatti con *sbirri*, i le quali hanno il solo uso di chiuder porte, di adoperarsi per fuggelli non già; dirò con buona ragione, che contra la legge il testamento sia fatto, e nullo sia perciò.

Ma pure ci ha chi tiene, che per cosa, ch'essi reputano leggiera, non sia bene far cadere un testamento. A costoro rispondo, essere il più gran privilegio degli uomini quello fatto loro unicamente dalle leggi di potere de' beni disporre, anche quando la natura, togliendoci del mondo, ce ne toglie ogni disposizione. Tutto dunque quello, che a noi è permesso di fare col testamento, viene dalle leggi civili, non giugnendo tant'oltre la natura. Quelle leggi però, che di tanto ci fan grazia, hanno ristretta questa facoltà nostra a certe formole ed a certe solennità, colle quali sole intendono avercela conceduta. La osservanza di queste formole adunque opera, che il testamento vaglia, non avendo niun vigore, ove sia fatto al contrario. Ed avendo quella legge, onde la permissione ce n'è venuta, voluto, che in un modo più tosto che in un'altro si segnasse il testamento; chi il contrario fa, non contravviene egli alle leggi, che stima di non calere? Al costui testamento dunque con diritta ragione la legge nega la protezion sua, e fallo cadere. Nè è poi leggiera cosa, come si estima, la inosservanza della legge anche in affare minuto, anzi ella è mancanza gravissima, avendo l'occhio alla ubbidienza, che noi ad esse, ed agli ordinamenti loro dobbiamo avere. Ma pur dato, che tanto leggiero mancamento fosse, quan-

quanto essi estimano, e la pena eccedente, qual rimedio, se così è scritta la legge?

Capitolo terzo.

Si risponde a' contraddittori .

I Miei contraddittori veggendosi involti in quelle inescricabili difficoltà nascenti contra la identità della scrittura dall' attestazion del notajo, immaginano di salvarsene, escludendo da' testamenti la necessità della sua persona. Allegano dunque, che l' intervento del notajo è una *causala sovrabondante non voluta dalle leggi romane*, ed a provare questa asserzione citano la *Costituzione di Giustiniano*, ch'è la legge *Hac consuetudissima* (1). Dalla qual cosa vogliono dedurre, che qualunque sia l'attestazione del notajo, com' eccedente i requisiti di quella legge, non operi niuno effetto intanto, che non giovi, nè nuoccia al testamento. Io, che avrei larga materia di dimostrare qual cambiamento da' Romani a noi abbia fatto in questa parte la nostra bellissima Italia, e la fioritissima Napoli, e qual sia la nostra pulizia presente ed il nostro vivere, lascio di farlo, ed eleggo di seguir l'ordine, ch' essi tengono: Vogliono dunque, che non attendendosi a' nostri presenti costumi, il testamento si riduca alla sola ~~forma romana~~, e tutte sole leggi romane si giudichi, bandendone il notajo. Ora
quan-

(1) *Allegan. contr. alla cart. XVI.*

quando è da starsi a quelle sole leggi, che io consentisco, è ragionevole, che a quella antica forma in tutto e per tutto si riduca, nell'apertura ancora, e nella insinuazione, senza le quali niun testamento in quel popolo, e per quelle leggi valeva, come io additerò il più brevemente, che io possa.

Alla ordinazione solenne del testamento segue l'apertura, ch'è uno di quegli atti, che la legge ha pur fatto solenne, il quale, a ridurre la cosa in brevi parole, si spiegava così. Per colui, a cui ne calava, facevasi istanza avanti al giudice competente, che facesse aprire il testamento (1). Il giudice competente era un magistrato, che ne avea la giurisdizione, come in Roma nè vecchi tempi il Pretore, e poi il Maestro del Censo, e nelle Provincie il Preside (2). Il quale faceva per la famiglia della corte costringere i testimonj ad intervenire a tale atto (3), che soleva farsi in una Basilica, o nel Foro (4). Riconosciuti i suggelli da' testimonj, dichiarava il magistrato essere stato fatto, ed essere perciò il testamento legittimo e solenne: e compiuto ciò, ordinava, che si aprisse, e si leggesse, di che abbiamo la formola conservataci nelle opere di santo Agostino, ch'è questa: *Tamdiu contradicatur de hereditate mortuorum, quamdiu testamentum proferatur in publicum, & cum*

(1) L. 1. C. *Quemad. test. aper.*

(2) L. 4. D. *cod.*

L. 2. C. *cod.*

L. 18. § 23. C. *de testam.*

(3) L. 4. D. *Test. quemad. aper.*

(4) *Paul. Sentent, lib. IV. tit. VI.*

testamentum fuerit prolatum in publicum, sacens omnes, ut tabula aperiantur & recitentur. Iudex intus audit, advocati silens, pracones silentium faciunt, universus populus suspensus est, ut legantur verba mortui (1).

Aperto il testamento, mettevasi fra gli atti pubblici, e questo diceasi in legge insinuazione, per la quale acquistava perpetua fermezza, ed intera fede (2). Del quale uso abbiain pure una formola dell' anno MCCCLXXXVIII. servataci dal Du-Fresne, la qual' è questa: *Nos Officialis Londoviensis testamentum . . . una cum codicillo eidem annexo approbavimus, ipsumque . . . insinuavimus, & pro eodem . . . legitime pronunciamus (3).*

Tal' era l'apertura de' Romani, ed in altra guisa nè aprivasi, nè aperto faceva fede. In questi due contrarij all' uno conviene, che i miei contraddittori si appiglino, ed eleggano essi qual vogliono. O il notajo de' esser colui, che colla fede, veracità, integrità sua accerti infallibilmente il testamento, o non ci si de' frammischiare nè punto, nè poco. Nel primo caso resta il presente testamento interamente abbattuto dalla di colui fede, che lo contraddice, e 'l distrugge: e peggio sarebbe, se quella fede lubrica fosse. Nel secondo, la legge non lo riconosce per suo.

Ora in sì fatto testamento, dal quale niuno, ch' estimi le cose quanto veramente vagliono, senz' alterarle, crede potersi trarre niuna utilità, confidano l' eredi
scrit-

(1) *Enarr. in Psal. XXI. num. XXX.*

(2) *L. 2. 18. & 23. C. de testam.*

(3) *In Glossan. v. insinuare.*

scritte, che debbano avere la pronta possessione de' beni: ed occupate dal dolce vento di tanta lusinga, si la dimandano, persuase averci delle leggi, che decidano a pro di loro fortuna. Nella quale opinione vanno esse tanto errate, quanto per sentiero camminano alle leggi, contrario. E tutto che io col solo ricordare, che non avendoci testamento, ogni disputa di possesso inutilmente si fa, potrei tormi ormai dal peso di più avanti ragionare; pure ad alcune altre cose, a giudizio loro gravissime, conviene che dia risposta, per più scuotere il gran fondamento di loro creduta ragione. Dimandano dunque i difensori delle supposte eredi scritte il pronto possesso de' beni, nulla ostanti le cassature, e quella folla di vizj visibili, che deturpano, e bruttamente sconcionano la carta del testamento. In rispondendo alla quale dimanda non intendo altro fare, se non che rimettermi alle leggi addotte da loro, e a quel commentario del Cujaccio, di cui si valgono, che queste, se io dritto miro, son contra il loro intendimento. Citan dunque le leggi seconda e terza del Codice *de Edict. Div. Adrian. toll.* come sostenenti la dimanda dello immediato possesso (1). Ad ambedue le quali brevemente rispondo. Allora davasi per esse il possesso immediato, quando nel testamento niun vizio visibile era, e niuna nullità patente; la qual cosa intanto facevasi, inquanto non potendosi degl' interni vizj e mancamenti, fian di omission di figliuolo, di falsità, d' inofficiosità, o di simil cosa dal magistrato prontamente conoscere, rimettendosene a più matura considerazione

(1) *Alleg. contr. alla carta V.*

la quistione, si metteva l'erede scritto al possesso; e questo era tanto ragionevolmente fatto, quanto quel vizio non ancora dichiarato per lo magistrato, si avea per non esistente, e niente operava perciò contra al testamento. E questo è il caso della legge seconda, al quale noi non siamo. Ma quando poi il testamento appariva o viziato, o difettuoso per solennità, negandosi il possesso, se ne faceva prima quistione, per la quale del vizio conoscevasi, come nella legge terza si ragiona. Questa legge adunque è agli attori contraria, di cui adduco perciò le parole, che sono queste: *Si quis ex asse, vel ex parte heres institutus, competenti iudici testamentum ostenderit non cancellatum, neque abolitum, neque ex quacunque sua forme parte vitiatum, sed quod in prima figura sine omni vituperatione appareat, Et depositionibus testium legitimis numeri vallatum sit: mittatur quidem in possessionem earum rerum quae testatoris mortis tempore fuerunt.* Ecco la prima parte della legge, dalla quale per la legge de' contrarij deriva, che ove il testamento nella prima figura apparisca cancellato, viziato, vituperato, il possesso non si dà. Se tal fosse il testamento, del quale si quistiona, non gli farebbe la legge contraria? Sì certamente. E che tal sia, io lo dissi già. Ed oltre a ciò, ecci ancora mancanza di esterne solennità, nel qual caso non era da sperar possesso. Vediamo l'altra parte della legge contenente l'eccezione: *Sine autem aliquis contradictor extiterit: tunc in iudicio competenti, causa in possessionem missionis, Et subsequae contradictionis ventilentur, Et si possessio adquiratur, qui potiora ex legitimis modis iura ostenderit.* Quando dunque ci ha chi allo erede scritto

to contraddica il possesso, allora ambedue le cause del domandato possesso, e della contraddizione: *vensilentur*, la qual cosa vuol dinotare, che negandosi il possesso, si conosce giudiziariamente della forza della contraddizione. Volendo gli avversarij con questa legge essere giudicati, che sì il vogliono, avendola addotta, richiamano alla memoria de' Giudici la ragione, perchè la dimanda loro è ingiusta: Vengo a quel commentario del Cujaccio, a cui essi mi mandano, il quale dice così: *Non fiet igitur missio, nisi prolatum sit testamentum, & apertum, & recitatum, & nisi etiam inventum fuerit integrum, atque perfectum, non abolitum, non cancellatum, ut ait l. 3., non ulla ex parte vitiatum, sive corruptum, non imperfectum.* Quante grazie non gli debbo io rendere di tanta cortesia, e di tanti lumi?

Lascio di proposito di rispondere alle leggi, a cui essi in ultimo luogo ricorrono per dimostrare, che le cassature non sieno d'impedimento al possesso, intorno alle quali, e alle spezie figurate in esse, dal presente caso lontanissime, potrei assai ragionare. Se non che volendo addurre un luogo di Ugon Donello, nel quale se ne ragiona, mi trovo colle parole di tanto uomo a risponderci, senza volerlo. Egli commentando la legge qui sopra ricordata, dice: *Est hoc ita est, si nihil adjiceretur amplius in Constitutione Justiniani. Sed adjicitur id, quod omnem dubitationem eximit, cum in scriptura desideratur, ut testamentum prima facie sine ullo vitio appareat. Quibus verbis aperte removeatur heres a possessione, si vel minimum vitium in scriptura testamenti appareat. Quid ergo? dicemus testamentum non valere, & fidem non facere, si quid in*

do deletum sit? Valet nihilominus testamentum, siue quid consulto deletum sit, siue non deletum sit consulto, ut constat ex l. C. de his quæ in test. delent. l. si neque de test. sed hoc tunc locum habet, cum aduersus testamentum nihil obijcitur. Quod si quid obijcitur, id testamentum heredi non proderit ad impetrandam missionem in possessionem, priusquam de vicio aliquo testamenti cognitum sit, quasi ceperit esse suspectam ob id, quod in scriptura aliquid deletum, aut corruptum est (1).

Per venire a fine della presente scrittura, assai più lunga di quello, che io non avrei voluto, mi sento in cuore, non poter tornare, se non che a bene della causa il ridurre tutte in un punto le cose, sulle quali si aggira. E' adunque quella scrittura, la quale il testamento di D. Gennaro si vuole, che sia, contraddetta e smentita dalla fede del notajo, ripugnante a quella de' testimoni; onde trassi già le pruoue della sua supposizione. E' altresì essa un centone mal rattoppato da' più impostori, fatto contra i solenni dalle leggi voluti, e conseguentemente imperfetto. Ed è finalmente contra le leggi aperto. Da carte così fatte gl' Imperatori niuna ragione a proprio vantaggio voller mai trarre: ed è memorabile un rescritto dello Imperatore Adriano fatto ad Antigono: *Ex imperfecto testamento, dice questo savio Principe, nec Imperatorem hereditatem vindicare posse, super consuetum est. Licet enim lex imperii solemnibus juris Imperatorem saluaverit: nihil tamen tam proprium imperii est, quam* le.

(1) *Comm. ad tit. XXIII. lib. VI. de Ed. Div. Adrian. toll.*